

R.G. 5536/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella persona dei magistrati:

Dott. Fulvio Dacomo	Presidente
Dott. Antonio Mungo	Giudice
Dott.ssa Erminia Catapano	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel processo civile d'appello iscritto al n. 5536 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n. 1563/2022 del Tribunale di Benevento, giudice dr. Loffredo, pubblicata in data 01.07.2022 e non notificata
con OGGETTO: opposizione a INGIUNZIONE DI PAGAMENTO emessa per canoni di locazione di impianto sportivo,
pendente

TRA

SSD GIOVENTU' CALCIO ARIANO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Ariano Irpino alla Via Martiri 30 (P.IVA 02617070640), rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto dall'Avv. Marica Grande (C.F. GRNMRC76S54A399E), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ariano Irpino alla Via Cardito 202.

Appellante


E

COMUNE DI ARIANO IRPINO, in persona del Sindaco p.t. con sede in Ariano Irpino alla p.zza Plebiscito (C.F. 81000350645).

Appellato contumace

Ragioni di fatto e di diritto della decisione





1. L'odierna appellante ha ricevuto ingiunzione di pagamento prot. N. 2578 del 27.01.2021, emessa ai sensi del R.D. 639/1910 dal dirigente dell'area tecnica del Comune di Ariano e notificata il 03.02.2021, per il pagamento dei canoni di utilizzo dell'impianto sportivo "Campo di Calcio a 5" in località Cardito, relativi al periodo dal II trimestre dell'anno 2010 fino al 30.09.2019; con essa il Comune di Ariano Irpino ha ingiunto alla Associazione "SSD Gioventù Calcio Ariano" il pagamento di € 75.287,24, sulla base della convenzione per concessione in gestione dell'impianto sportivo polifunzionale ubicato in Ariano Irpino alla Via Cardito - Piano di Zona.
2. La società sportiva ha impugnato l'ordinanza dinanzi al tribunale di Benevento, invocando il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e chiedendo che conseguentemente alla declaratoria di difetto di giurisdizione il tribunale annulli l'ordinanza impugnata; ha altresì dedotto la violazione dell'art.7 della legge 241/90 e pertanto la nullità del provvedimento impugnato nonché l'inadempimento contrattuale del Comune di Ariano Irpino, l'infondatezza delle ragioni di credito di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata; sotto tale ultimo profilo l'attrice ha allegato che il campo era privo di certificato di agibilità e inidoneo all'uso e che essa opponente non ha potuto usufruire della struttura fino a che non ha sostenuto in proprio le spese per l'adeguamento della struttura, oltre ad altre ingenti spese per lavori di straordinaria manutenzione.
3. Il giudice adito ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che *"trattasi della fase esecutiva relativa a un contratto di concessione che nonostante la natura di ente pubblico di uno dei due stipulanti viene in rilievo come contratto sinallagmatico di natura privatistica. L'intimazione di pagamento del Comune di Ariano Irpino non rientra dunque fra le ordinanze-ingiunzione connesse alle violazioni amministrative per le quali può essere fatta opposizione ai sensi della legge n.689/81"*; il giudice di Benevento ha poi rilevato che è *"la stessa ricorrente che eccepisce un difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario sulla base della clausola arbitrare di cui all'art.12 della citata convenzione, per cui se si vuole contestare l'intimazione di pagamento del Comune di Ariano Irpino parte ricorrente deve avviare il procedimento per la costituzione del collegio arbitrale"*.
4. Avverso detta decisione ha spiegato gravame la Società sportiva Gioventù Calcio con atto notificato in via telematica al Comune appellato in data 21 dicembre 2022.





Nonostante la rituale notifica, l'ente appellato non si è costituito, va pertanto dichiarato contumace.

4.1. Assume l'appellante che il giudice di primo grado ha errato nella qualificazione della domanda, atteso che l'atto impugnato, emesso dal Comune, è un'ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto 639/1910, pertanto avverso tale provvedimento è prevista l'opposizione al Giudice Ordinario, come comprovato anche dall'avviso contenuto nell'ingiunzione, che prevede espressamente la possibilità di opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, al Tribunale di Benevento.

4.1.2. Insiste nel difetto di giurisdizione, rilevando che secondo quanto previsto dall'art. 12 della convenzione sottoscritta dalle parti, le stesse avrebbero dovuto definire amichevolmente qualsiasi controversia nascente dalla convenzione, quale che fosse la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica; che in difetto di accordo le dispute si sarebbero dovute devolvere ad un collegio arbitrale, costituito da un esperto della materia con funzione di arbitro scelto da ciascuna delle parti e un terzo arbitro con funzioni di Presidente esperto in materia giuridica e amministrativa scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale di Ariano Irpino.

Ha concluso che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto revocare l'ordinanza e rinviare le parti dinanzi al collegio arbitrale.

4.2. All'udienza di comparizione del 10 maggio 2023, vista la notifica all'appellato, acquisite le note di trattazione dell'appellante, la causa è stata riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta, con ordinanza resa e comunicata alle parti in data 11.05.2023, con cui è stato concesso termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.

L'appellante ha depositato le memorie conclusionali.

Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.

5. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

5.1. Vanno fatte alcune premesse di carattere generale.

5.1.1. E' appena il caso di rammentare che il r.d. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione che si pone quale alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario, procedimento che costituisce una specifica modalità di esercizio del potere di imperio della pubblica amministrazione, legittimata *ex lege* ad intimare



direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.

5.1.2. E' altresì pacifico che nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario oppure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, mentre l'Amministrazione opposta è attrice in senso sostanziale, e la sua domanda è costituita dall'ingiunzione fiscale notificata al destinatario (*ex multis Cass. sent. n. 24040 del 26.09.2019 est. Mercolino*), determinando proprio con l'emissione dell'ingiunzione la necessità dell'opponente di rivolgersi al G.O. (come previsto dall'art. 3 del R.D. 639/1910) per l'eventuale annullamento dell'atto di ingiunzione.

5.2. Ciò posto, nel caso concreto deve nondimeno rilevarsi che le parti, nell'art. 12 della convenzione per la concessione in gestione alla SSD Gioventù Calcio Ariano del campo sportivo sito in Ariano Irpino alla via Cardito-Piano di Zona, hanno pattuito che qualsiasi controversia nascente dalla convenzione, di qualsivoglia natura, si sarebbe dovuta definire dinanzi ad un collegio arbitrale.

Circa la legittimità di siffatta clausola, non è superfluo rilevare che in relazione alle controversie che si riferiscano ai rapporti di concessione-contratto, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste se vengano in discussione soltanto canoni, corrispettivi od indennità non anche quando insorga questione sulle vicende del rapporto stesso, o su conseguenze di tali vicende non attinenti a detti corrispettivi od indennità (come nel caso di pretese risarcitorie), ricorrendo, in queste seconde ipotesi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Da tanto deriva la validità della clausola compromissoria contenuta in una concessione-contratto, per la devoluzione ad arbitri delle contese fra assegnatario ed ente assegnante, nei limiti in cui essa riguardi le prime fra le indicate controversie.

Nella fattispecie che occupa si verte esclusivamente in tema di canoni non pagati, che sono appunto oggetto dell'ingiunzione.

5.3. Dalla presenza di una valida clausola compromissoria derivano due conseguenze:

5.3.1. La prima è che giammai il Comune avrebbe potuto per definire la questione dei canoni non pagati ricorrere ai suoi speciali poteri d'imperio emettendo un'ingiunzione di pagamento, ma avrebbe dovuto rivolgersi ad un Collegio arbitrale, di guisa che deve annullarsi l'atto impugnato.



5.3.2. La seconda è che nel merito della questione sottoposta, relativa ai canoni non pagati, questa Corte deve rilevare il proprio difetto di competenza, essendo competente a decidere un Collegio arbitrale nominato nei modi previsti dall'art. 12 citato.

Deve, dunque, in riforma della impugnata sentenza, annullarsi l'ingiunzione oggetto di opposizione e declinarsi la competenza del giudice ordinario per essere competente a risolvere ogni questione in tema di canoni un Collegio arbitrale, presso cui la causa va riassunta nei termini di legge.

6. Seguono la soccombenza le spese di entrambe le fasi di giudizio, liquidate a carico del Comune di Ariano Irpino, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia quale risulta dalla misura del credito in contesa, dunque inclusa nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, con esclusione per la fase di appello degli onorari per la fase istruttoria, non svoltasi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1536/2022 del Tribunale di Benevento, giudice dr. Loffredo, pubblicata in data 01.07.2022 e non notificata:

--dichiara la contumacia del Comune di Ariano Irpino;

--accoglie l'appello e, previa riforma della sentenza impugnata, annulla l'ingiunzione n. prot. 2578 del 27.01.2021 del Comune di Ariano Irpino, dichiara il difetto di competenza del G.O. per essere competente un Collegio arbitrale presso il quale la causa va riassunta nei termini di legge;

--Condanna il Comune di Ariano Irpino alla refusione in favore della SSD GIOVENTU' CALCIO ARIANO delle spese di lite, che liquida per il primo grado in euro 7.000,00 per onorario, per il secondo grado in euro 5.000,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25.10.2023.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Erminia Catapano

Il Presidente
dott. Fulvio Dacomo